



DELIBERA N. 142

4 aprile 2023

Oggetto Istanza presentata da [OMISSIS]- Procedura negoziata per i “Lavori di recupero e riconversione funzionale dell'ex complesso ente Risi e riqualificazione della copertura con rimozione delle parti in cemento amianto”. Importo a base di gara euro: 347.650,00. S.A.: Comune di Oristano.

UPREC-PRE 140/2023/L/PREC

Riferimenti normativi

Art. 105, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Requisiti di qualificazione e idoneità
- Subappalto

Massima

L'impresa che sia qualificata nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l'eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria che non potendo essere direttamente eseguite dall'affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 4 aprile 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 4426 del 18 gennaio 2023 presentata dalla [OMISSIS]S.p.A. relativamente alla procedura negoziata per i “Lavori di recupero e riconversione funzionale dell'ex complesso ente Risi e riqualificazione della copertura con rimozione delle parti in cemento amianto”, indetta dal Comune di Oristano.

VISTA, in particolare, la censura sollevata da parte istante, con riferimento al presunto mancato possesso da parte della società RINAC S.r.l., quale mandataria del raggruppamento con l'impresa mandante DISCAVA S.R.L., circa l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 10/A;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 27.01.2023;

VISTE le memorie inoltrate dalla stazione appaltante con le quali la stessa ribadisce la correttezza delle operazioni di gara e dell'aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento temporaneo RINAC s.r.l./ Discava S.r.l. Evidenzia il Comune di Oristano, come la disciplina di gara, all'art. 10 della lettera d'invito/disciplinare, rubricato “Requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico professionale” abbia previsto, tra gli altri, a pena di esclusione, il possesso in capo agli operatori concorrenti dell'attestazione SOA in categoria OG12, classifica I, specificando, ulteriormente, che “relativamente alla fase di esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, l'Impresa dovrà possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10 A (attività di



bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) – classe D e abilitazione al trasporto”.

VISTE le controdeduzioni della RINAC S.r.l. con le quali la stessa precisa che il possesso del requisito richiesto è stato dimostrato in presenza di regolare iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria e classe 10/A da parte della mandante Discava S.r.l. nonché in presenza della dichiarazione di volontà di avvalersi del subappalto nei limiti stabiliti dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016.

PREMESSO che con Comunicato del Presidente del 27 luglio 2017 l’Autorità ha deliberato in ossequio al più recente orientamento giurisprudenziale che il requisito di iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. CONSIDERATO che con riferimento ai contratti pubblici di lavori vige la regola in generale che l’impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori possa eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle categorie scorporabili, con l’eccezione delle categorie c.d. a qualificazione obbligatoria (ex art. 12, comma 2, d.l. 47/2014) che non potendo essere direttamente eseguite dall’affidatario, qualificato solo per la prevalente, possono essere subappaltabili a imprese munite di attestazioni specifiche e adeguate (cfr. TAR Calabria, sentenza n. 878 del 15.11.2021).

CONSIDERATO il principio sopra esposto che afferisce al riconoscimento del c.d. subappalto necessario che consente al concorrente sprovvisto di idonea qualificazione nelle lavorazioni a qualificazione obbligatoria anche se in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente, di partecipare alla gara affidando in subappalto a impresa qualificata.

RILEVATO dunque che nel caso di specie occorre verificare se l’impresa RINAC S.r.l. mandataria del costituendo raggruppamento con DISCAVA S.r.l. mandante, conformemente a quanto previsto dalla *lex specialis* (con riferimento a attestazione di qualificazione e iscrizione albo nazionale gestori ambientali nella relativa categoria 10/A), sia in possesso dei requisiti per l’espletamento dei lavori oggetto di affidamento.

RITENUTO che nonostante la stazione appaltante abbia inteso la necessaria iscrizione all’ANGA nella categoria 10/A quale requisito necessario per la fase di esecuzione, risulta comunque che il costituendo raggruppamento RINAC S.r.l./DISCAVA S.r.l. abbia dimostrato di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando mediante ricorso al subappalto qualificatorio da parte della RINAC S.r.l. Più precisamente, infatti, coerentemente alla disciplina di gara, quest’ultima quale mandataria si è impegnata a eseguire le opere ricadenti nella categoria prevalente OG12 per una quota pari al 51,00%, corrispondenti al 64,46 % dell’importo complessivo dell’appalto e ha indicato di avvalersi del subappalto a impresa appositamente qualificata, per la restante parte, specificando l’oggetto della prestazione rientrante nella categoria OG12.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione che, l’operato della stazione appaltante risulta essere conforme alla normativa di settore.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2023
Il Segretario Laura Mascali

Atto firmato digitalmente